

La Cassazione sull'intervista estorta

# *Il finto scoop tv può costare caro*

DI **LUCIANO DAFFARRA\***

**L'**intervista televisiva realizzata all'insaputa dell'interessato può legittimare una richiesta di risarcimento del danno. Con l'ordinanza 18006/2018 del 9 luglio 2018, la Cassazione, prima sezione civile, ha affrontato il sempre più frequente caso delle trasmissioni televisive realizzate attraverso l'assemblaggio, non sempre riuscito, di interviste video realizzate all'insaputa del soggetto cui vengono chieste dichiarazioni in merito a vicende di cronaca giudiziaria. Nel caso di specie, sono state diffuse in un programma televisivo, relativo a un'inchiesta su alcuni professionisti che sarebbero risultati coinvolti in atti di riciclaggio e di scommesse illegali, le immagini abusivamente riprese di un notaio. Esse apparivano connotate non solo da una bassa qualità dell'audio e del video, ma anche montate in modo parziale con numerosi tagli che tradivano, nel contesto della trasmissione, il significato del pensiero della persona intervistata.

Il tribunale di Roma aveva giudicato illecito il trattamento dei dati personali del notaio in quanto le modalità dell'in-

tervista sarebbero risultate in contrasto con l'art. 2 del codice deontologico dei giornalisti e la rappresentazione che ne emergeva era atta a trasferire al pubblico l'impressione che il professionista in questione fosse coinvolto in faccende di malaffare. La Corte, nel rigettare l'impugnativa della decisione del tribunale, ha indicato che nel valutare i limiti del diritto di cronaca devono essere sempre rispettati dai giornalisti non solo i principi deontologici richiamati dalla stessa normativa italiana sulla privacy, ma pure i tre canoni cardine per la legittimità dell'informazione giornalistica, stabiliti dalla giurisprudenza, quello della sua verità (anche putativa), quello della continenza nel manifestare la propria opinione e quello dell'interesse pubblico alla notizia stessa che debbono essere sempre contestualmente presenti.

Per tali motivi, dice la Cassazione, l'esercizio del diritto di cronaca giornalistico consente riprese audiovisive fatte nascostamente solo quando non vi sia altro diverso strumento per dare conto di fatti di pubblico interesse, fermo restando il rispetto dei valori sopra richiamati.

\* *studio legale C-Lex*